



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FORLÌ
LAVORO E PREVIDENZA**

Sentenza con motivazione contestuale

Il giudice del lavoro, dott.ssa Agnese Cicchetti, pronunciando nella
causa n. 301/2022 R.G.A.C. promossa

DA

(avv. PAVANETTO MATTEO)

RICORRENTE

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SPA (avv.
)

RESISTENTE

e contro

INPS (avv. Vestini)

avente ad **oggetto**: Altre controversie in materia di previdenza
obbligatoria;

provvedendo, all'udienza del 3 maggio 2023, sulle conclusioni rese
dalla ricorrente nell'atto introduttivo, qui da intendersi interamente
richiamate, osserva quanto segue.

Con ricorso, depositato il 17 giugno 2022 propone
opposizione contro l'intimazione di pagamento numero n.
04520229001490650/000, ricevuta il 21.4.2022 e relativa, per quanto qui
interessa, ai seguenti atti:

- cartella di pagamento n. 04520080003662262000 notificata
l'1.10.2008 per € 10.183,57;
- avviso di addebito INPS 34520120000595407000 notificato
l'8.6.2012 per € 11.819,25;
- avviso di addebito INPS 34520120000621077000 notificato il
24.7.2012 per € 252,99;

- avviso di addebito INPS 34520120001028055000 notificato il 26.11.2012 per € 5.975,37;
- avviso di addebito INPS 34520140000010375000 notificato il 28.4.2014 per € 561,00.

Eccepisce l'estinzione dei crediti previdenziali per prescrizione in quanto l'ingiunzione fiscale, pur avendo le caratteristiche di titolo esecutivo, sarebbe priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, laddove la scadenza dei termini previsti dalla legge per proporre opposizione alla cartella di pagamento ne comporta la irretrattabilità del credito e quindi la definitività, senza tuttavia implicare che il termine di prescrizione quinquennale o più breve si trasformi, ai sensi dell'art. 2953 c.c., in decennale, diversamente da quanto si verifica nell'ipotesi in cui il credito dell'agente di riscossione sia stato accertato in sede giudiziale con sentenza passata in giudicato.

Poiché la cartella di pagamento e gli avvisi di addebito oggetto oggetto dell'intimazione di pagamento parzialmente impugnata che racchiudono i tributi aventi natura previdenziale per complessivi € 17.972,93 sarebbero stati asseritamente notificati al Sig. _____ tra il 2008 ed il 2014, il tributo previdenziale incorporato in tali atti amministrativi, così come le sanzioni e gli interessi, sarebbero prescritti in quanto Agenzia delle Entrate Riscossione spa non avrebbe provveduto nè a dare corso all'esecuzione forzata nel termine perentorio di 5 anni dalla notificazione della cartella di pagamento e degli avvisi di addebito menzionati in epigrafe, né ad interrompere il decorrente termine prescrizionale quinquennale.

Ne deriverebbe quindi la prescrizione e, quindi, l'annullamento dell'indicata intimazione di pagamento con riferimento alla cartella di pagamento e agli avvisi di addebito, limitatamente alle voci di tributo riconducibili alla pretesa di natura previdenziale.

Si è costituita in giudizio INPS, eccependo il difetto di legittimazione rispetto alle questioni relative all'azione esecutiva nonché la decadenza dalla proposizione del giudizio per decorso del termine di 40 giorni dalla notificazione delle cartelle esattoriali e contestando nel merito il ricorso.

Si è costituita in giudizio Agenzia delle entrate riscossione allegando l'esistenza di ulteriori atti interruttivi della prescrizione e documentando l'avvenuta notifica della cartella di pagamento e degli avvisi di addebito di cui all'intimazione di pagamento oggetto dell'odierna opposizione.

Il ricorso è parzialmente fondato per le ragioni che si vanno ad evidenziare.

L'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha dimostrato di avere interrotto la prescrizione con riferimento ai crediti oggetto dei quattro avvisi di accertamento di cui all'intimazione di pagamento oggetto della presente impugnativa.

In particolare:

- 1) avviso di addebito 34520120000595407000 notificato in data 08.06.2012 (cfr. estratti di ruolo - doc. 2); prescrizione interrotta in data 16.03.2017 con intimazione di pagamento n. 04520179000332586000 (cfr. doc.ti 4 e 4-bis) e in data 16.05.2018 con intimazione di pagamento n. 04520189001943590000 (cfr. doc.ti 7e 7-bis) ed infine in data 20.04.2022 con intimazione di pagamento opposta n. 04520229001490650000 (doc.ti 1 e 1-bis);
- 2) avviso di addebito 34520120000621077000 notificato in data 24.07.2012 (cfr. estratti di ruolo - doc. 2); prescrizione interrotta: in data 24.04.2017 con intimazione di pagamento n. 04520179000705200000 (cfr. doc.ti 5 e 5-bis); in data 16.05.2018 con intimazione di pagamento n. 04520189001943590000 (cfr. doc.ti 7e 7-bis); in data 20.04.2022 con intimazione di pagamento opposta n. 04520229001490650000 (doc.ti 1 e 1-bis);
- 3) avviso di addebito 34520120001028055000 notificato in data 26.11.2012 (cfr. estratti di ruolo - doc. 2); prescrizione interrotta: in data 24.04.2017 con intimazione di pagamento n. 04520179000705200000 (cfr. doc.ti 5 e 5-bis); in data 16.05.2018 con intimazione di pagamento n. 04520189001943590000 (cfr. doc.ti 7e 7-bis); in data 20.04.2022 con intimazione di pagamento opposta n. 04520229001490650000 (doc.ti 1 e 1-bis);

4) avviso di addebito 34520140000010374000 notificato in data 28.04.2014 (cfr. estratti di ruolo - doc. 2); prescrizione interrotta: in data 16.05.2018 con intimazione di pagamento n. 04520189001943590000 (cfr. doc.ti 7e 7-bis); in data 20.04.2022 con intimazione di pagamento opposta n. 04520229001490650000 (doc.ti 1 e 1-bis).

Il quinquennio utile alla maturazione della prescrizione è stato quindi interrotto rispetto a tutti gli avvisi di addebito in contestazione, non essendo quindi chiaramente maturata alcuna prescrizione.

Per contro non risulta che vi sia stata interruzione della prescrizione rispetto al credito portato dalla cartella di pagamento n. 04520080003662262000 notificata in data 01.10.2008 (cfr. estratti di ruolo - doc. 2). A fronte di tale notifica, non risultano documentati altri atti interruttivi antecedenti alla notifica, in data 13.04.2018, dell'intimazione di pagamento n. 04520189001841088000 (cfr. doc.ti 6 e 6-bis), inidonea ad interrompere la prescrizione, essendo già maturato il termine quinquennale.

Né infine rileva il dato evidenziato dalle resistenti del mero (parziale) pagamento degli importi portati dalla cartella.

Come precisato dalla S.C. con la sentenza del 3.1.2018, n. 18, infatti, *“il pagamento parziale, ove non accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione in acconto, non può valere come riconoscimento, rimanendo comunque rimessa al giudice di merito la relativa valutazione di fitto, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata (Cass. n. 7820 del 27/03/2017, n. 3371 del 12/02/2010) ... Nel caso, la Corte territoriale ha argomentato che i pagamenti parziali non potevano ritenersi ricognizione chiara e specifica del diritto altrui, considerato che potevano essere anche giustificati dallo stato di cogenza derivante dalla notifica della cartella esattoriale, che può dare origine all'esecuzione forzata per il caso di inadempimento. Né risultavano prospettate particolari modalità che potessero implicare la volontà di riconoscere la persistenza del debito contributivo”*.

In definitiva, in assenza di atti interruttivi, il credito vantato dagli Istituti resistenti di cui alla cartella di pagamento 04520080003662262000 è da considerare estinto per intervenuta prescrizione, con conseguente accoglimento dell'opposizione limitatamente a tale credito, in quanto prescritto.

La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:

accerta e dichiara che il ricorrente non è tenuto a pagare gli importi portati dalla cartella di pagamento 04520080003662262000 in quanto il credito è estinto per intervenuta prescrizione e quindi **annulla in parte qua** con riferimento agli importi portati dalla cartella di pagamento 04520080003662262000 l'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione nel presente giudizio;

rigetta nel resto il ricorso;

compensa interamente tra le parti le spese di lite.

Forlì, 3 maggio 2023

Il giudice del lavoro

Dott.ssa Agnese Cicchetti

